



SVILUPPUMBRIA

*SOCIETA' REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA*

La Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria SpA

*Società a capitale pubblico operante a favore della Regione Umbria
ai sensi della normativa in materia di house providing*

Via Don Bosco n. 11- Perugia

www.sviluppumbria.it

ALLEGATO 1 ALLA RDO – DISCIPLINARE DI GARA – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO.

OGGETTO: Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per IL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA IN LOCAZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLESTIMENTO, ARREDAMENTO E GRAFICA, NONCHÉ DEL TRASPORTO E SERVIZI CONNESSI, RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI AZIENDE UMBRE NELL'AMBITO DEL INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW – LE BOURGET DAL 19 AL 25 GIUGNO 2023 – CIG 97027388B0.

➤ **PREMESSA**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.16 e s.m.i. (d'ora in poi anche Codice) attraverso piattaforme telematiche ai sensi dell'art. 58 del Codice, tramite "richiesta di offerta" evoluta (RDO evoluta) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

Il criterio adottato per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

All'esito della procedura si sottoscriverà un contratto nei termini e con le modalità prescritte nel presente Disciplinare di gara - Condizioni particolari di RDO e di contratto, nelle Condizioni Generali di Contratto del MEPA, nel Capitolato TECNICO del servizio oggetto di affidamento, oltre a quanto espressamente previsto dalle Regole del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.

Le Condizioni Generali di Contratto del MEPA sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto del MEPA.

➤ **INFORMAZIONI GENERALI**

Stazione appaltante (d'ora in poi anche S.A.): Sviluppumbria SpA

CIG 97027388B0

Luogo di svolgimento del servizio: **INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW – LE BOURGET DAL 19 AL 25 GIUGNO 2023.**

Punto ordinante: Amministratore Unico di Sviluppumbria SpA - Dott. ssa Michela Sciorpa

Rup: Dott. Mauro Marini – Responsabile Funzione Attività Operative. e-mail:

m.marini@sviluppumbria.it. - tel.: 075 56811

PEC: sviluppumbria@legalmail.it

Per informazioni sulla presente procedura i riferimenti sono i seguenti:
Per gli aspetti tecnici – Dott. ssa Stefania Ridolfi – email s.ridolfi@sviluppumbria.it
Ufficio Legale – Dott.ssa Matilde Lo Giudice – email m.logiudice@sviluppumbria.it

La documentazione della RDO comprende:

- Allegato 1 Disciplinare di gara - Condizioni Particolari di RdO e di Contratto;
- Allegato 2: dettaglio di offerta economica;
- Allegato 3: Capitolato tecnico e allegati;
- Allegato 4: DGUE – da compilare in caso di partecipazione dell'operatore economico invitato in forma associata.

Art. 1 OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA IN LOCAZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLESTIMENTO, ARREDAMENTO E GRAFICA, NONCHÉ DEL TRASPORTO E SERVIZI CONNESSI, RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI AZIENDE UMBRE NELL'AMBITO DEL INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW – LE BOURGET DAL 19 AL 25 GIUGNO 2023.

Si rinvia per una più dettagliata descrizione al Capitolato tecnico (Allegato 3) e a quanto disposto nel presente Disciplinare di gara – Condizioni Particolari di RdO e di Contratto (Allegato 1).

Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Si rinvia alle specifiche tempistiche di fornitura e realizzazione del servizio di cui al capitolato tecnico, allegato 3 alla presente RDO, nonché al regolamento della fiera.

La consegna, l'allestimento e il disallestimento di tutti i prodotti forniti, oggetto della presente gara, nonché l'esecuzione di tutte le attività e i servizi di assistenza in fase di fiera, necessarie per il corretto svolgimento della stessa, dovranno avvenire secondo l'articolazione oraria dettagliata, per ciascuna fase, dal Capitolato Tecnico richiamato. Di seguito in sintesi.

Previa accettazione del progetto definitivo da parte di Sviluppumbria SpA, l'impresa allestitrice dovrà provvedere all'invio del progetto medesimo all'ente fiera tramite upload dei relativi file entro **e non oltre il 20/04/2023**, per l'approvazione dello stesso da parte dell'ente fiera, presentando l'insieme dei disegni che mostrano planimetrie, prospettive e caratteristiche tecniche degli impianti di illuminazioni in ottemperanza alle Surface fitting in Halls del manuale stesso (pag 40/51).

Si precisa che il suddetto termine è stato concordato con l'ente fiera, in deroga al termine attualmente previsto del 15/03/2023.

A tale scopo l'impresa allestitrice dovrà accreditarsi all'interno della piattaforma online **WWW.SIAE.FR** dedicata agli espositori e allestitori ottenendo così le proprie credenziali (login e password) di accesso.

I termini che l'impresa allestitrice dovrà rispettare sono i seguenti:

1.1 **ALLESTIMENTO**: l'area deve essere allestita a partire **dal 5 giugno 2023 fino al 17 giugno 2023** (vd Planning pg. del manuale *Technical Guide*);

1.2 **SMONTAGGIO**: l'area non potrà essere disallestita prima delle ore 18:00 del **26 giugno, con termine ultimo di disallestimento al 30 giugno 2023** (vd manuale *Technical Guide*).

La consegna, l'allestimento e il disallestimento di tutti i prodotti forniti, nonché l'esecuzione di tutte le attività e i servizi di assistenza in fase di fiera, necessarie per il corretto svolgimento della stessa, dovranno avvenire secondo l'articolazione oraria dettagliata, per ciascuna fase, dal Capitolato Tecnico.

Art. 3 MODALITA' DI SVOGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del contratto dovrà svolgersi in conformità al presente disciplinare, al capitolato tecnico allegato 3, e articolarsi secondo le modalità, le specifiche tecniche e gli standard qualitativi presentati nell'offerta tecnica.

L'aggiudicatario è tenuto a conoscere e rispettare il regolamento dell'ente fiera ed in generale la normativa vigente in materia di sicurezza, sia in Italia che nel Paese in cui la manifestazione si svolge.

Al termine dell'evento la stazione appaltante provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, che la prestazione sia stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, nel capitolato tecnico e negli atti conseguenti all'aggiudicazione.

Si precisa che Sviluppumbria SpA potrà richiedere all'operatore economico aggiudicatario di partecipare a riunioni o incontri, anche fuori regione, ai fini dell'espletamento del servizio.

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte l'aggiudicatario dovrà garantire l'utilizzo di risorse umane qualificate, per tutta la durata del contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico (Allegato 3).

L'aggiudicatario si impegna a compiere il servizio richiesto con propri strumenti ed attrezzature, macchine e prodotti di consumo idonei all'uso; nonché con proprio personale, adeguato come numero di addetti, valido per il mestiere, regolarmente assunto ed assicurato a norma di legge.

Nella esecuzione degli interventi l'aggiudicatario si impegna ad osservare con scrupolo e diligenza tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, antincendio, prevenzione antinfortunistica, igiene del lavoro ed ecologica, sia nei confronti dei propri dipendenti che di altri soggetti che intende coinvolgere nel servizio.

I rapporti tra Sviluppumbria SpA e l'aggiudicatario saranno regolati da un contratto, di cui faranno parte integrante e sostanziale il presente disciplinare, oltre che il capitolato tecnico e l'offerta tecnica ed economica.

L'aggiudicatario dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico, sia le leggi ed i regolamenti attualmente vigenti (nazionali, regionali) in materia anche se non espressamente richiamati. Dovrà, inoltre, osservare ed essere in regola con le prescrizioni, le norme ed i criteri generali per la sicurezza dei lavoratori, assicurative, assistenziali e previdenziali.

L'aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione della Stazione appaltante un REFERENTE AZIENDALE che sarà la persona di riferimento per la gestione dei rapporti con Sviluppumbria SpA e un REFERENTE TECNICO OPERATIVO che sarà il soggetto responsabile della gestione degli aspetti tecnici relativi all'espletamento del servizio.

Art. 4 IMPORTO DELL'APPALTO POSTO A BASE DI GARA - AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo di base della gara a corpo è fissato in **€ 200.000,00 oltre IVA.**

L'importo è stato calcolato in applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

I costi della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero/00): l'attività non comporta rischi di interferenze per i lavoratori di Sviluppo Umbria SpA in quanto tutti i servizi saranno svolti fuori dalle sedi della società ed effettuati esclusivamente da personale dell'aggiudicatario, non dipendente da Sviluppo Umbria SpA.

Nel calcolo della base di gara sono stati computati i costi della manodopera, tenuto conto delle tabelle ministeriali di riferimento.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, il prezzo offerto costituirà il prezzo contrattuale.

Il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere dddd), del D.Lgs. 50/2016, sarà stipulato a corpo.

Il corrispettivo dovuto sarà quello indicato nell'offerta economica e sarà determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Al riguardo, si precisa che il prezzo offerto deve essere comprensivo della ideazione e progettazione dell'allestimento, completo in tutte le sue parti, con arredamento e grafica, della realizzazione dell'allestimento con fornitura in locazione, dei trasporti sia del materiale per la realizzazione dello stand che del materiale che ogni singola azienda umbra dovrà esporre in fiera e connesse operazioni, degli adempimenti doganali, degli adempimenti amministrativi con l'ente fiera, del montaggio in loco, della manutenzione, dell'assistenza durante la manifestazione ed infine dello smontaggio e comunque di tutte le spese di viaggio, di soggiorno e di quelle sostenute per qualsiasi strumentazione necessaria e di qualsiasi spesa necessaria e connessa all'effettuazione delle prestazioni oggetto di gara.

Si rinvia al capitolato tecnico allegato 3 al presente disciplinare per le specifiche di dettaglio.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto la particolare natura del servizio richiede l'unitarietà della prestazione; per come organizzato, l'eventuale suddivisione in lotti avrebbe potuto comportare eventuali inefficienze nonché delle diseconomie.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del codice, è prevista la possibilità di modificare in via negoziale la tipologia o la consistenza dei servizi oggetto di gara, sulla base di esigenze organizzative che di volta in volta si potranno manifestare, e per un costo che in ogni caso non potrà superare quello offerto dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta.

In considerazione della natura delle attività richieste, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016, Sviluppo Umbria SpA si riserva la facoltà di modificare l'oggetto e importo del contratto entro la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, precisando che tali modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del citato decreto legislativo.

Tenuto conto di quanto sopra, si precisa che l'importo complessivo della successiva procedura, comprensivo di eventuali opzioni ai sensi dell'art. 106 del codice, ai fini dell'acquisizione del SIMOG, sarà pari ad euro 210.000,00 al netto d'IVA.

Art. 5 REQUISITI MINIMI DA POSSEDERE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RDO

Sono ammessi tutti gli operatori economici regolarmente iscritti al Mepa al bando di abilitazione e categoria oggetto della presente procedura GESTIONE EVENTI- SERVIZI DI ALLESTIMENTO SPAZI PER EVENTI ed invitati a presentare offerta, a seguito della presentazione della propria manifestazione di interesse all'avviso pubblicato da Sviluppo Umbria SpA nel sito istituzionale.

Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché gli operatori economici associati dimostrino il possesso dei requisiti prescritti nell'avviso alla manifestazione di interesse pubblicato nel sito di Sviluppo Umbria SpA e di seguito riportati:

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. iscrizione alla Camera di Commercio per categorie merceologiche coerenti con l'oggetto della fornitura;
3. iscrizione al MEPA per la categoria merceologia GESTIONE EVENTI- SERVIZI DI ALLESTIMENTO SPAZI PER EVENTI;
4. a) **Requisiti di capacità economica e finanziaria:** fatturato minimo annuo di € 400.000,00 riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili; tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, per attestare la solidità economica e l'esperienza dell'operatore economico concorrente.

4. b) **Requisiti di capacità tecnica e professionale:** aver svolto almeno TRE incarichi analoghi al servizio oggetto della presente procedura, relativi a forniture fieristico-espositive effettuate nelle annualità 2019-2022 con l'indicazione dell'oggetto del contratto, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Gli incarichi pluriennali continuativi con unico committente, verranno considerati incarico unico, ai fini di quanto sopra.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Sono esclusi dalla partecipazione gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Solo in caso di partecipazione in forma associata, il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante la compilazione e sottoscrizione del DGUE di cui all'Allegato 4 alla presente RdO, come meglio disciplinato all'art. seguente.

5.1 Indicazioni in caso di partecipazione mediante la costituzione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), ed e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il **requisito relativo all'idoneità** (iscrizione alla Camera di Commercio per categorie merceologiche coerenti con l'oggetto della fornitura) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

Per il requisito relativo alla di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale con riferimento alla tipologia di servizi previsti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

5.1.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito **relativo all'idoneità** (iscrizione alla Camera di Commercio per categorie merceologiche coerenti con l'oggetto della fornitura) deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio oggetto di RdO.

I requisiti di alla di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere i propri requisiti come previsto dall'art. 47, comma 2 bis del Codice, ovvero, nell'ipotesi in cui abbia indicato le consorziate esecutrici, i requisiti da queste ultime possedute.

Art. 5.1.3 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico associato ai sensi dell'art. 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA/Registro imprese).

Per quanto riguarda i requisiti delle esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, istanza e DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 6 SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Le condizioni necessarie affinché gli operatori economici, possono, previa autorizzazione della stazione appaltante, affidare in subappalto le forniture sono le seguenti:

- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria ed iscritto al MEPA per la categoria merceologica GESTIONE EVENTI- SERVIZI DI ALLESTIMENTO SPAZI PER EVENTI e non devono sussistere a suo carico motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- all'atto dell'offerta devono essere indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

Con riferimento alle attività di trasporto, da intendersi quale servizio compreso nell'appalto, si specifica quanto segue: ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce subappalto "qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera..." allorché detti contratti, singolarmente considerati, siano: a) di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e, in pari tempo, b) l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Si ricorda peraltro che ai sensi dell'art.105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, non si considerano comunque subappalto "le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contatti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto".

Art. 7 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria del 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto di stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

Per la presente procedura è obbligatorio il pagamento in favore di ANAC pari ad Euro 20,00.

Art. 9 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione alla RdO, gli operatori economici invitati dovranno inserire nel MEPA la documentazione sottoelencata.

Tutta la documentazione (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere allegata nel campo della RDO denominato "Documentazione Richiesta".

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà comprendere a pena di esclusione, la dichiarazione sostitutiva per la partecipazione nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito meglio descritto:

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE predisposta dal Mepa - compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato di ciascun operatore economico concorrente, in forma singola o associata.

La medesima dichiarazione è resa con la consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

N.B. Si ricorda che la stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dal MEPA- l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso nel MEPA si esegue accedendo alla sezione "Iscrizione - Dati" della piattaforma telematica nell'apposito campo "Email PEC" all'interno dello step "Principale". La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente in ogni caso allega:

- a) copia della procura qualora dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura,

2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; si rinvia all'art. 19 del presente disciplinare per le informazioni di dettaglio sul PASSOE.
- **dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice**, come meglio disciplinato all'art. 7 del presente avviso;
- Attestazione di avvenuto **pagamento del contributo ad ANAC** come previsto dall'art. 8 del presente disciplinare.

- In caso di avvalimento il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- iii. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- iv. PASSOE dell'ausiliaria.

9.1. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

1. Documento di gara unico europeo (DGUE)

L'operatore economico invitato che intenda partecipare alla presente RDO in forma associata dovrà compilare e inserire nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, anche il DGUE – Documento di gara unico europeo, Allegato 4 al presente disciplinare, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilato secondo quanto di seguito indicato.

In caso di partecipazione in raggruppamento, avvalimento e per tutte le altre casistiche sopra richiamate gli stessi sono tutti tenuti al rilascio del DGUE.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa (impresa singola, consorzio, RTI).

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art 80 del codice (Sez. A-B-C-D). Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 5.1. lettera A) del presente avviso;
- b) la sezione C, punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 5.1. lettera **B**) del presente avviso.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, dichiara di non ricadere nelle previsioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c) bis, c) ter, c) quater, f) bis e f) ter del codice.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica il Tribunale e gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- allega la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'Istanza e il DGUE devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Dovrà inoltre essere presentata la suddetta documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Art.10 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione, la seguente documentazione ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 14:

PROGETTO ESECUTIVO DELL'ALLESTIMENTO che dovrà comprendere, a pena di esclusione:

- planimetrie generali di tutta l'area oggetto dell'appalto - scala 1:50 - integrate da prospetti e sezioni generali, considerati più rappresentativi, nelle opportune scale di rappresentazione per una corretta comprensione del progetto presentato;

- planimetrie, prospetti e sezioni di elementi particolari: sezione “espositori”, sezione “servizi comuni”, zona *lounge*, area reception/segreteria, salette riunioni e ripostiglio - scala 1:10 o 1:20;
- viste prospettiche varie, di particolari e generali di insieme;
- viste renderizzate tridimensionali con resa cromatica reale, complete della progettazione grafica proposta;
- tavole specifiche, nelle opportune scale di rappresentazione, riguardanti l'impianto di illuminazione progettato, contenenti l'indicazione della tipologia dei corpi illuminanti ed il numero, il loro posizionamento, nonché indicanti il fabbisogno complessivo di energia elettrica dell'intero stand con l'indicazione del tipo di allaccio elettrico richiesto (monofase/trifase);
- dettagliata descrizione tecnica di tutte le opere progettate e delle forniture previste nella realizzazione proposta, dove vengano evidenziate tutte le caratteristiche peculiari degli elementi che compongono l'allestimento, l'individuazione della tipologia degli arredi proposti e i relativi materiali utilizzati per il progetto, con particolare riferimento alla pavimentazione proposta.

La documentazione di cui sopra costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, vincolando l'aggiudicatario al suo pieno e puntuale rispetto.

Si ricorda che nella predisposizione del progetto di cui sopra dovranno essere rispettate tutte le previsioni di cui al capitolato, allegato 3 al presente disciplinare, ivi compresi i vincoli e le caratteristiche tecniche elencate nel manuale Technical Guide 2023 e con specifico riferimento alla CIRCULAR ECONOMY NOTICE, a pena di esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico.

Tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, dovranno essere datati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita da comprovati poteri di firma dell'impresa concorrente.

La proposta operativa dovrà comunque essere predisposta in modo da contenere tutte le informazioni necessarie al fine di consentire alla Commissione di Gara la valutazione della offerta tecnica.

Nessun compenso sarà riconosciuto agli operatori economici concorrenti per la redazione delle offerte tecniche presentate.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, vincolando l'aggiudicatario al suo pieno e puntuale rispetto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all' articolo 9 del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico.

Art.11 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica deve essere predisposta a pena di esclusione, come segue e contenere i seguenti elementi:

11.1 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dall'importo offerto a ribasso rispetto all'importo a base di gara pari ad Euro 200.000,00 + IVA per il servizio di IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA IN LOCAZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLESTIMENTO, ARREDAMENTO E

GRAFICA, NONCHÉ DEL TRASPORTO E SERVIZI CONNESSI, RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI AZIENDE UMBRE NELL'AMBITO DEL INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW – LE BOURGET DAL 19 AL 25 GIUGNO 2023, comprensivo di tutti gli oneri concernenti il servizio e quant'altro previsto per eseguire l'appalto, nei termini di legge.

Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire l'importo complessivo offerto a ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, direttamente nella piattaforma MEPA.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 18 del presente disciplinare.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente.

Tutti i costi dei "servizi", calcolati quale tariffa a corpo per ciascuna tipologia di attività, saranno a carico dell'aggiudicatario, così come determinati e risultanti dall'offerta economica presentata e oggetto del contratto che si andrà a stipulare.

L'offerta si intenderà onnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se non espressamente menzionati nei documenti di gara e nell'offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al riguardo, si precisa che i prezzi offerti s'intendono comprensivi di tutte le attività comunque connesse all'erogazione dei servizi di cui al presente avviso.

11.2 DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA

Il dettaglio di offerta economica dovrà essere redatto secondo lo schema allegato al presente disciplinare (ALLEGATO 2), pena l'esclusione, come segue e contenere i seguenti elementi:

- indicazione dei Costi della manodopera con dettaglio del personale impiegato, dell'inquadramento e del contratto collettivo applicato;
- indicazione dei Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- eventuali servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

Il prezzo offerto resterà fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto, salvo l'applicazione di disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

L'operatore economico dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

Il concorrente allega:

- copia della procura nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

Art. 12 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'impresa partecipante formulerà la propria offerta dovrà essere pertanto composta, **a pena di esclusione**, dalla seguente documentazione:

- a) Disciplinare di gara - Condizioni Particolari di RdO e di Contratto, firmato digitalmente;
- b) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE predisposto dal Mepa;**
- c) DGUE, firmato digitalmente – solo in caso di partecipazione degli operatori economici invitati in forma associata;
- d) Capitolato tecnico, firmato digitalmente;
- e) Offerta tecnica, firmata digitalmente;
- f) Offerta economica, firmata digitalmente;
- g) Dettaglio di offerta economica, firmato digitalmente;
- h) Copia scannerizzata dell'impegno di un fideiussore per la garanzia definitiva, firmata digitalmente;
- i) Attestazione di avvenuto Pagamento del contributo ad ANAC;
- j) Codice PASSOE, firmato digitalmente.

Oltre alla documentazione prevista in caso di avvalimento, subappalto o partecipazione alla procedura in forma associata, come meglio definito negli articoli precedenti.

Art. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio l'impegno del fideiussore) sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del MEPA dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Trattandosi di procedura telematica, il concorrente è consapevole che i termini per la presentazione di eventuali richieste di integrazione sono stabiliti in giorni 5 (cinque) dalla ricezione della richiesta a mezzo PEC, pena l'esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le voci di valutazione e i relativi pesi di seguito elencati.

OFFERTA TECNICA: MASSIMO 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 30 PUNTI

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti secondo i seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA TECNICA massimo punti 70

PROPOSTA TECNICA - VOCI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI	PESO
Originalità, innovazione e valore estetico del progetto complessivo	- Rappresentatività del territorio e del cluster; - Originalità e valore estetico del progetto complessivo; - Visibilità dei prodotti delle aziende espositrici; - Ecosostenibilità degli allestimenti proposti; - Innovazione della proposta progettuale	35
Scelta dei materiali, degli arredi e degli accessori utilizzati in coerenza con lo spirito del progetto	- Qualità dei materiali, degli arredi e degli accessori utilizzati; - Ecosostenibilità dei materiali; - Innovatività materiali	20
Funzionalità e gestibilità del progetto	- Fruibilità degli spazi e dei percorsi all'interno dello stand; - Servizi migliorativi proposti; - Grado di interesse delle caratteristiche dei servizi migliorativi proposti	15
Sub TOTALE		70
Offerta ECONOMICA		30
Totale		100

In una o più sedute riservate, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle proposte tecniche dei concorrenti ammessi secondo le voci di valutazione come sopra stabiliti, attribuendo i relativi punteggi.

La Commissione di gara, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascuna voce come sopra definite, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e punteggi secondo i coefficienti, che dovranno essere moltiplicati per la corrispondente percentuale di punteggio massimo stabilito, di seguito specificati:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Inadeguato	0,2
Non valutabile	0

Non verranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica le proposte che conseguano un punteggio inferiore a 42.

Con riferimento all'offerta economica l'attribuzione dei punteggi avverrà utilizzando la seguente formula:

$$X = (P_i \cdot 30) / P_o$$

dove:

X = punteggio totale attribuito al concorrente;

P_i = prezzo **TOTALE** più basso offerto in sede di gara;

P_o = prezzo **TOTALE** offerto dal concorrente.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione a tutte le voci di valutazione di cui sopra per la proposta tecnica e per l'offerta economica

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'operatore economico concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

Art. 15 COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, dipendenti di Sviluppumbria SpA.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione è responsabile delle operazioni di ammissibilità delle offerte, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

Art. 16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione procederà, nella prima seduta, a verificare la presenza della documentazione amministrativa caricata dai concorrenti nel MEPA e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) trasmettere gli atti al RUP e alla stazione appaltante, ognuno per quanto di competenza, per:
 - attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13 del presente disciplinare e agli adempimenti connessi nella piattaforma MEPA;
 - adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell'ambito della procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art.17 APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della documentazione tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, ai fini dell'ammissibilità.

Successivamente, in una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati all'articolo 14 del presente avviso.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP e alla stazione appaltante. Si procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Successivamente la commissione procederà all'apertura della offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione prende atto della graduatoria: il sistema redige in automatico le risultanze di gara, tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP e alla stazione appaltante.

La stazione appaltante disporrà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto se nessuna offerta risulti congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero nel caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità della fornitura.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto con comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, come disciplinata all'art. 19.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto, come meglio disciplinato all'art. 19.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Art. 19 VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 ter del D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ai fini della stipula del contratto verrà effettuata dalla S.A., per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, successivamente alla approvazione della aggiudicazione ed alla comunicazione della aggiudicazione, esclusivamente sull'aggiudicatario.

Si applica l'art. 86 del D.Lgs. 50/2016: la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica verrà effettuata mediante utilizzo della Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) e del relativo Sistema Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE) messo a disposizione da parte dell'ANAC.

La documentazione che non sia rilasciata dalla predetta BDNCP, verrà acquisita dalla S.A. in conformità a quanto disposto all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascun operatore economico concorrente dovrà pertanto registrarsi al Sistema FVOE secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

Il concorrente, effettuata la predetta registrazione al servizio FVOE e, individuato il CIG della procedura per la quale presenta offerta (97027388B0), ottiene dal sistema un codice "PASSOE". Il codice PASSOE, dopo essere stato generato, dovrà essere stampato e firmato e dovrà essere scansionato e inserito tra la **Documentazione Amministrativa**.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura anche concorrenti che non risultino essersi registrati presso il predetto sistema FVOE, la S.A. provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per gli adempimenti previsti, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

I documenti richiesti all'aggiudicatario, ai fini della dimostrazione dei requisiti, dovranno essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e relativi aggiornamenti.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, la sanzione applicata consisterà:

- nell'esclusione del concorrente dalla procedura;
- nella segnalazione del fatto all'Autorità Anticorruzione;
- nelle eventuali conseguenze previste dall'art. 76 (Norme penali) del predetto D.P.R. n. 445/2000.

Art. 20 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto con l'operatore economico prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il contratto firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Inoltre dovrà presentare l'assicurazione che copra tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale, nonché agli strumenti di lavoro e mezzi d'opera usati, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento del servizio nonché dall'operato del proprio personale in loco.

I prezzi offerti sono intesi al netto di IVA e devono comprendere tutto quanto è necessario per la esecuzione del servizio oggetto della presente procedura.

I prezzi di aggiudicazione del servizio rimarranno fissi per tutto il periodo di svolgimento del servizio e l'operatore economico aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere l'aggiornamento o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento dei costi dei materiali, del trasporto o per ogni altra condizione sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione della offerta, qualunque ne sia l'incidenza, o nel corso di durata del contratto, salva l'applicazione di disposizioni normative emergenziali tempo per tempo vigenti.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario, in caso di affidamento dell'appalto, si impegna ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, fornendo – ai sensi dell'art. 3 della Legge richiamata – gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale transiteranno le somme percepite per lo svolgimento del servizio, nonché le generalità dei soggetti autorizzati a operare sul suddetto conto.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto, in ogni caso, prevedrà le condizioni minime già previste nel capitolato tecnico, allegato 3.

L'aggiudicatario prende atto infine che Sviluppo Umbria SpA si è dotata di un Modello organizzativo di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che, essendo società a totale partecipazione pubblica, ha adottato, in adempimento della legge 190/2012 e tenuto conto del Modello 231, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui fa parte integrante il Codice etico di comportamento, consultabile sul sito istituzionale – sezione "società trasparente" che costituisce lo strumento imprescindibile per la prevenzione della corruzione e fornisce le regole generali alle quali Sviluppo Umbria SpA si vuole attenere nello svolgimento delle proprie attività. L'aggiudicatario si

impegna pertanto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 21 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANODOPERA

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento delle attività.

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, ivi comprese le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., con riferimento anche all'art. 26 recante obblighi connessi con i contratti di appalto, per quanto attiene ai compiti e responsabilità).

Pertanto tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi in argomento sono a totale carico dell'aggiudicatario, il quale ne è, peraltro, il solo responsabile.

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare un'assicurazione per responsabilità per danni a cose e persone, sia per quanto riguarda il proprio personale, sia per i danni che dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento ovvero connesse allo stesso, nonché per danni recati alla struttura. L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose verso la stazione appaltante, i terzi, i prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione delle attività di cui sopra, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della stazione appaltante, salvo gli interventi in favore dello stesso da parte di società assicuratrici. L'aggiudicatario dovrà quindi esibire tale assicurazione al momento della stipula del contratto nei termini e nei modi in esso previsti.

Si applica, inoltre, quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del Codice in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del contratto.

Art. 22 COMUNICAZIONI

La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma MEPA- l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

N.B. la variazione dei dati inseriti in piattaforma resta a carico dell'operatore economico stesso.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 23 RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sviluppumbria SpA si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Codice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- c) sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente;
- d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Art. 24 NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, nonché negli allegati in esso richiamati, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi

compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Si rinvia inoltre al D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

Art. 25 FORO COMPETENTE

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Perugia.

Art. 26 RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del presente Disciplinare e degli allegati, potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Art. 27 ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. A tal riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione dell'offerta tecnica, eventuali documenti o parti di essi per i quali vietano l'accesso fornendo la relativa motivazione. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Sviluppo Umbria SpA si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, Sviluppo Umbria consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Codice.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra Sviluppo Umbria consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni fornite.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta saranno consentiti solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 28 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Dott.ssa Michela Sciarpa
Amministratore Unico